

# ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021

INDICAZIONI OPERATIVE
SULLA PROPAGANDA ELETTORALE



In vista dello svolgimento delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio, per l'elezione dei Sindaci, di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021, si ritiene opportuno fornire di seguito alcune indicazioni concernenti la normativa vigente in materia di propaganda elettorale al fine di consentire un corretto e sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto, di osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, a garanzia altresì della tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Sommario pa		agina
a)	Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale	3
b)	Divieto di propaganda per le pubbliche amministrazioni	3
c)	Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale	5
d)	Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda	7
e)	Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili	9
f)	Uso di locali comunali	9
g)	Agevolazioni fiscali	10
h)	Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici	10
i)	Inizio del divieto di propaganda elettorale	11
j)	Comizi e riunioni in luogo pubblico	12
k)	Manifestazioni varie	15
<i>l)</i>	Gazebo	16
m)	Committente responsabile	17
n) Obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati		i 17



### a) PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si informa che tanto la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento del 4 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto, quanto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, pubblicata sul sito dell'Autorità stessa, hanno adottato le rispettive disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (**19 agosto 2021**) e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, in relazione a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

#### b) DIVIETO DI PROPAGANDA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali (19 agosto 2021) e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie



funzioni.

Inoltre, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè dal 3 agosto 2021, e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'art. 9 della Legge 28/2000 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

Al riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 9 marzo-7 aprile 2016, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in relazione al successivo comma 6, ha ritenuto tuttora vigente - pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 del 2000 - la stessa disposizione e la correlata sanzione di carattere penale prevista dal comma 5 dello stesso articolo in caso di violazione del divieto.

Infatti, l'articolo 29, commi 5 e 6, delinea una fattispecie diversa da quella disciplinata all'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in quanto diverse ne sono le finalità, l'ambito di applicazione e i soggetti destinatari.

In particolare il divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 28/2000 è direttamente destinato alle "amministrazioni pubbliche" intese come enti e organi e non già come i singoli soggetti



che ne esercitano le funzioni, e mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l'immagine dell'ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost), della necessaria parità di condizione fra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost).

La fattispecie contenuta nell'art. 29, comma 6, della legge n. 81 del 1993, che contiene il divieto assistito dalla sanzione penale, è invece riferita alla propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente all'attività istituzionale delle amministrazioni. Tale fattispecie riguarda condotte ulteriori e diverse da quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione. Il suddetto divieto "per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale."

La non sovrapponibilità tra le due fattispecie, inoltre, si fonda anche sul diverso arco temporale di efficacia dei due divieti che non coincide necessariamente, poiché mentre l'art. 29, comma 6, della legge n. 81/1993 circoscrive il divieto all'intervallo fra i trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e la conclusione di questa, l'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, lo fa decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

## c) DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Nel termine ossia, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre 2021, ai sensi dei citati artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, le Giunte comunali dovranno individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidatì.

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle



comunicazioni sull'ammissione stessa.

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Tali modifiche, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, <u>oltre a disporre</u> <u>l'eliminazione della propaganda indiretta</u>, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale (compresi gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale), inerenti alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale è consentita **negli appositi spazi** allo scopo assegnati dalla Giunta municipale.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Come è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che possano influire sulla scelta degli elettori.

#### (approfondimenti)

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:

- 1) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, etc.. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale riferendosi la legge n. 216/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) possa essere consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante);
- 2) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
  - 3) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o



vetrinette appartenenti a liste o movimenti politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta eccezione, per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130/1975).

In particolare:

devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della legge 24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).

Per la parte di propria competenza, ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla **defissione** dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, della legge n. 515/93).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

d) INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE. DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, sono vietati:

o il lancio o qetto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.



Ne è **consentita** invece la **distribuzione**, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale;

- o la propaganda elettorale luminosa o figurativa, <u>a carattere fisso</u> in luogo pubblico (es. mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo). Sono <u>escluse</u> le insegne delle sedi dei partiti;
- o la propaganda <u>luminosa mobile</u>.

In forza del predetto divieto, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di <u>mostre documentarie e fotografiche</u> che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.

#### E' da ritenersi, invece, ammissibile:

- Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi (ad es. pubblicità elettorale a mezzo di circuito telematico o pubblicità elettorale dinamica su tabellone elettronico), anche a circuito chiuso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico.
  - Il loro uso in mancanza di un'apposita proibizione normativa, è ritenuto tale da non essere compreso nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa.
- ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (cd. vele e simili) nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.
  - Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale può essere consentita l'affissione di stampati la propaganda elettorale su **mezzi mobili**, quali automezzi, pullman, roulotte, ecc., i quali, però, **non possono essere lasciati in sosta** nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico: i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (c.d. propaganda itinerante).

Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del



c.d.s. e dell'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione. La sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, nei limiti fissati dalle norme del codice della strada. Tuttavia, qualora tali veicoli dovessero sostare in modo prolungato, anche di notte ed in spazi autorizzati dal codice della strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

#### e) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI.

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 3 settembre 2021, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalla ore 9 alle ore 21,30 del giorno delle manifestazioni e di quello precedente.

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

L'annuncio dei comizi con altoparlante dovrà essere effettuato in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete dei cittadini e, comunque, <u>non</u> nei pressi delle scuole e dei luoghi di lavoro durante le ore lavorative, che per la mezz'ora antecedente l'inizio delle lezioni e i turni di lavoro, nonché nelle adiacenze di ospedali, case di cura e cimiteri.

Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi. Il **preannuncio di comizi con altoparlanti** sarà, altresì, vietato nei giorni e nelle ore di tregua (ore 13.30 - 17.00) ed in occasione di eventuali feste patronali.

### f) USO DI LOCALI COMUNALI (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie



norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

L' utilizzo di detti locali sarà consentito secondo l'ordine di presentazione delle richieste pervenute all'amministrazione comunale.

#### g) AGEVOLAZIONI FISCALI (art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

#### h) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 18 settembre 2021**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, **è vietato** - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Cio' premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggio, e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.



Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di voto, purche' non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

### i) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 2 ottobre a lunedì 4 ottobre 2021, ossia fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati:

- i **comizi**, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale.
- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali;
- la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o refendari.

In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che sancisca l'obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi, qualora questi si trovino entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1° comma dell'art. 9 della Legge 212/1956 che **vieta solamente le "nuove affissioni"**, sia perché in contrasto con l'art. 2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.



Sempre a tale riguardo, si suggerisce che i **comitati elettorali** siano posti in locali distanti <u>almeno 200 metri dall'ingresso delle sezioni</u> al fine di consentire il puntuale rispetto della succitata normativa.

Si rappresenta inoltre che i **comitati** possono essere dotati esclusivamente di **insegna** indicante la sede medesima (Comitato elettorale + simbolo lista o movimento, per analogia con quanto previsto per le sedi dei partiti politici), ma non possono prevedere **manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte** a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. <u>L'affissione dei predetti manifesti è ammessa invece sui muri interni dei locali in uso al comitato stesso.</u>

Non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista, nell'interno della sezione elettorale, indossino un **bracciale o un altro distintivo** con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va però immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante <u>si porta al di fuori del plesso</u> ove sono collocate le sezioni elettorali.

#### j) COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO

Dal 3 settembre al 1 ottobre 2021 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S. (previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 della legge n. 130/75).

Detta forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadano i Comuni stessi (art. 7 della legge 24.4.1975 n. 130 e del 4° comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e successive modifiche).

«Svolgimento dei comizi e relative comunicazioni



Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n.1943/V dell'8 aprile 1980, è prassi costante, al fine di evitare turbative per l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.

Pertanto i comizi all'aperto nei **giorni feriali** saranno effettuati tra le ore 10 e le ore 13,00, nonché tra le ore 17 e le ore 24.

Nei giorni di **sabato e festivi**, nonché **nell'ultima settimana** precedente le consultazioni, si potranno effettuare **tra le ore 10 e le ore 24**.

Al fine dello svolgimento dei comizi la **piazza** individuata come **principale**, con provvedimento formale delle Amministrazioni comunali, dovrà essere comunicata alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.

A tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, si suggeriscono - salvo diverse intese in sede locale - le seguenti modalità concernenti la prenotazione e il successivo svolgimento dei comizi, ritenute le più idonee sotto il profilo organizzativo, nonché per gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica.

Il giorno antecedente, non festivo, la data del comizio, i candidati o le liste in competizione segnaleranno al competente ufficio comunale, il giorno, l'ora e il luogo del comizio.

Al fine di stabilire la priorità delle istanze di comizi o di riunioni di propaganda o per l'istallazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, è opportuno che il comune renda note le modalità di ricezione delle medesime istanze (al protocollo con apposizione di data e ora di ricezione, oppure ricezione a mezzo pec, ecc.).

Il Sindaco del Comune interessato, ai fini dell'attuazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica, ne disporrà l'immediata comunicazione:

- Ai Commissariati di P.S., per i Comuni ove sono presenti;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

In caso di <u>presentazione contemporanea</u> di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella stessa ora, e non sia possibile un accordo tra le parti né sia possibile l'applicazione del criterio della precedenza in base all'ordine di presentazione, si procederà mediante sorteggio.

Le liste in competizione segnaleranno, nella stessa richiesta, il luogo ove, in caso di condizioni meteorologiche avverse, sarà trasferita la riunione. In tal caso i locali dovranno



possedere i necessari requisiti di agibilità e sarà consentita l'installazione di altoparlanti esterni.

Per eventuali comizi dei Presidenti, Segretari o Coordinatori nazionali dei partiti, gruppi o movimenti politici, la richiesta potrà essere presentata sette giorni prima della data fissata per il comizio con l'obbligo, per la lista, gruppo o movimento interessato, di provvedere alla conferma o alla disdetta della prenotazione entro le ore 9,00 del giorno precedente il comizio stesso.

I comizi nella piazza principale - salvo diverse intese in sede locale e in relazione al numero delle istanze presentate per il medesimo giorno - avranno la durata da 30 a 45 minuti +10 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori.

I comizi rionali che si svolgono anche a mezzo di altoparlanti installati su automezzi fermi, potranno avere una durata da 15 a 30 minuti. Il responsabile di tale manifestazione dovrà uscire dall'automezzo per essere riconosciuto fisicamente.

Per tale forma di comizi valgono le stesse modalità di preavviso sopra richiamate, con la precisazione esatta della via o della piazza.

Potranno essere preannunciati - solo nell'ambito del rione o via - non prima di due ore antecedenti l'inizio del comizio e dovranno svolgersi, ove possibile, ad almeno 200 metri di distanza dalle piazze in cui fossero in corso i comizi principali o altri comizi rionali, onde evitare il reciproco disturbo.

Per i comizi di chiusura della campagna elettorale (giovedì 30 settembre e venerdì 1° ottobre 2021) - al fine di consentirne lo svolgimento a tutte le parti politiche coinvolte nelle consultazioni elettorali e referendarie - si consiglia di prevedere una durata massima di 60 minuti + 10 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori, modificabile in relazione al numero di richieste pervenute.

Ogni candidato o partito, lista o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora.

Non si potranno tenere comizi nelle adiacenze degli ospedali, dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la



distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati sul palco e nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.

Dovranno evitarsi comizi contemporanei in piazze tra loro interferenti.

Nei giorni di mercato e nelle piazze ove si effettuano i mercati, i comizi potranno avere inizio non prima delle ore 17.00

Durante lo svolgimento dei comizi saranno **vietate** la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini <u>da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.</u>

E' sospeso ogni comizio nei giorni in cui ha luogo la **festività del Santo Patrono** ed è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

In merito ai comizi ed alle riunioni di propaganda, in particolare a quelle organizzate in locali chiusi, si rappresenta la necessità di rispettare le disposizioni anti-COVID 19, emesse dalle competenti autorità in materia e vigenti al momento dello svolgimento dell'evento (uso di mascherine, esibizione del "green pass", distanziamento etc).

#### k) MANIFESTAZIONI VARIE

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta **priorità alle iniziative di propaganda elettorale** rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di **manifestazioni folcloristiche, musicali, etc.,** a **carattere politico** (quali *festival,* feste dei partiti, movimenti o gruppi politici) i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono evitare che dette manifestazioni interferiscano in maniera significativa con comizi e riunioni elettorali.

Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S. ed attenersi alle misure volte a contrastare il diffondersi di COVID 19 previste - da ultimo - sia nel DPCM 7 agosto 2020 sia nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.



In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite <u>manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche</u>, ad esclusione della piazza individuata come principale, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale.

In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non deve quindi costituire propaganda concernente le consultazioni elettorali in corso. I manifesti annuncianti o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale ma solo negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

#### I) GAZEBO E POSTAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI

L'utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Pertanto - ferma restando la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico - è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali ad esempio la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- 1) **non devono presentare all'esterno** raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, solo ove le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo stesso;
- 3) all'interno e all'esterno di tali strutture **non possono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso,** in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. (Circolare Ministero dell'interno con n. 41/06 del 13 marzo 2006).



In caso di concomitanti richieste di occupazione del medesimo sito si rinvia alla disciplina delle modalità per lo svolgimento dei comizi.

### m) COMMITTENTE RESPONSABILE

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (3° comma, art. 29 della legge 25/03/1993, n. 81).

### n) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO PENALE DEI CANDIDATI

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 3/2019, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste elettorali hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai sensi del successivo comma 15, i medesimi documenti devono essere pubblicati in apposita sezione sul sito del comune entro il settimo giorno antecedente la votazione.

